



Ministero della Giustizia

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 4-04114 DEL DEP. SOUMAHORO (res. n. 410 del 16 gennaio 2025)

RISPOSTA

Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in oggetto, con il quale il deputato interrogante – traendo spunto da una lettera di un avvocato, pubblicata su un quotidiano nazionale, sulla vicenda giudiziaria di suoi assistiti a cui sarebbe stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, tuttavia non installato, dopo un'attesa di settimane, «*per motivi logistici*» - solleva specifici quesiti in ordine ad eventuali iniziative per superare “*l'inadeguatezza dell'attuale sistema dei braccialetti elettronici*”, si rappresenta quanto segue.

Sulla specifica vicenda giudiziaria, con nota del 4 febbraio 2025, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Como, opportunamente interpellato dalla competente articolazione ministeriale, ha trasmesso la relazione redatta dal Sostituto che, per completezza di esposizione, si riporta di seguito.

“[...] Nella fase delle indagini preliminari, il G.I.P. sede emetteva ordinanza con cui veniva disposta la misura cautelare della custodia in carcere in data 29.03.2023 ed eseguita in pari data [...]. In data 22.06.2023 il Tribunale di Como Ufficio del G.I.P. a seguito di istanza del difensore dell'imputato sostituiva la misura cautelare della custodia in carcere con quella del divieto di avvicinamento alla p.o. a distanza non inferiore a metri 500 [...]. A seguito di successiva denuncia presentata da C.S., relativa

a nuovi e gravi episodi commessi dall'imputato, anche in violazione della misura in atto del divieto di avvicinamento alla p.o, su richiesta di questo P.M. il G.I.P. sede ex art. 299 c.p.p. aggravava la misura in corso in quella della custodia cautelare in carcere con ordinanza del 18.03.2024 eseguita in pari data [...] Su richiesta del difensore di P.J.M., il Tribunale Sezione Penale di Como con ordinanza del 24.12.2024 sostituiva la misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari, [...] ordinando: 1. l'applicazione del braccialetto elettronico a norma dell'art. 275 bis c.p.p.; 2. l'esecuzione nel più breve tempo possibile in base alle concrete esigenze tecniche (disponibilità dell'apparecchiatura e predisposizione di quanto necessaria); 3. l'automatica revoca degli arresti domiciliari ex art. 275 bis c.p.p. e l'applicazione della misura cautelare in carcere nel caso in cui l'indagato ostacoli o rifiuti l'effettiva applicazione del braccialetto elettronico; 4. l'automatica sostituzione della misura degli arresti domiciliari con quella della custodia in carcere, nel caso in cui le verifiche tecniche del luogo indicato per gli arresti domiciliari non diano esito positivo ovvero sussistano altre problematiche di natura tecnica o logistica che non rendono possibile l'esecuzione del provvedimento nella parte relativa all'applicazione del braccialetto elettronico; 5. che in caso si verifichi una delle ipotesi di cui ai punti 3 e 4 la polizia giudiziaria incaricata di tutte le attività esecutive della presente ordinanza provveda a tradurre l'indagato presso la Casa Circondariale di Como per ivi rimanere a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

In data 26.12.2024 Fastweb comunicava alla P.G. delegata per l'esecuzione di aver preso in carico la richiesta, ma poiché risultava raggiunto il numero massimo mensile previsto contrattualmente, fissava l'attivazione del braccialetto elettronico per il giorno 10.01.2025. [...] In data 09.01.2025 nuova comunicazione di Fastweb attestava l'impossibilità di applicare il braccialetto elettronico per motivi logistici, senza che venisse indicata una data in cui fosse possibile perfezionare la procedura. In data 14.01.2025 nei confronti di P.J.M. veniva disposta la misura degli arresti domiciliari presso l'abitazione di [...], in attesa dell'applicazione del braccialetto

elettronico.

In data 17.01.2025 in esecuzione delle ordinanza di cui ai punti che precedono, la polizia giudiziaria incaricata tentava di effettuare la procedura di applicazione del braccialetto elettronico, ancora una volta con esito negativo: Fastweb segnalava l'instabilità della rete a copertura del perimetro e pertanto l'impossibilità della procedura di "controllo" fissando un nuovo appuntamento per il giorno 21.01.2025, data in cui P.J.M. veniva sottoposto agli arresti domiciliari con l'installazione del braccialetto elettronico".

Ciò posto sulla specifica vicenda giudiziaria, l'ambito di utilizzo del cd. "braccialetto elettronico", quale dispositivo di sorveglianza e controllo da remoto ex art. 275-bis c.p.p., è stato notevolmente ampliato dalla legge n. 168 del 2023, approvata con la più ampia e trasversale convergenza politica, con il precipuo scopo di rendere più efficace la protezione preventiva e di ampliare la tutela delle vittime della violenza di genere.

Il Governo, con questo provvedimento, frutto di una scelta di coerenza con il quadro normativo sovranazionale, ha inteso rendere più efficace la protezione preventiva, rafforzando le misure contro la reiterazione dei reati a danno delle donne.

Il braccialetto elettronico ora può essere applicato alla misura della sorveglianza speciale, previo consenso dell'interessato e la verifica della fattibilità tecnica, alla misura del divieto di avvicinamento, disposto d'urgenza e in via temporanea dal tribunale, in pendenza del procedimento per l'applicazione della misura del divieto o dell'obbligo di soggiorno, alla misura coercitiva dell'allontanamento dalla casa familiare.

Premesso che in tutti i casi accertati di malfunzionamento dei cd. braccialetti elettronici si provvede alla loro sostituzione, il Governo tutto e le strutture competenti sono costantemente impegnati a rendere sempre più efficaci tali strumenti di prevenzione.

Infatti, con il decreto – legge 178 del 29 novembre 2024, si è intervenuto nuovamente sul dispositivo del braccialetto elettronico, per arginare le problematiche rappresentate sul funzionamento del sistema di monitoraggio.

In particolare, per assicurare l'efficacia e la funzionalità di questo strumento rispetto al caso concreto e durante tutto il corso dell'applicazione della misura cautelare, agli accertamenti già previsti da parte della polizia giudiziaria in relazione alla "fattibilità tecnica" dell'utilizzo di tale strumento, sono stati aggiunti quelli relativi alla "fattibilità operativa". In questo modo vengono assicurate l'efficacia e la funzionalità del dispositivo rispetto al singolo caso concreto e durante tutto il corso dell'applicazione della misura cautelare.

Inoltre, in caso di violazione delle prescrizioni o di manomissione del dispositivo, il giudice potrà disporre la revoca degli arresti domiciliari e la sostituzione con la custodia cautelare in carcere.

Infine, presso il Ministero dell'Interno è istituito il Tavolo Tecnico Interforze, che vede la partecipazione anche del Ministero della giustizia, che, con riferimento specifico allo scenario *anti-stalking*, ha richiesto ed ottenuto dalla società di gestione del servizio di:

- eseguire la verifica preventiva di fattibilità tecnica - ex art. 275 bis c.p.p. - sia presso l'abitazione/dimora abituale della vittima sia dello *stalker*;
- inviare report settimanali all'Ufficio di polizia che ha in carico la misura per quei braccialetti che hanno superato il numero di allarmi anomali dagli stessi generati, riferibili soprattutto a *deficit* di connessione ovvero a comportamenti poco diligenti del relativo utilizzatore;
- realizzare una nuova interfaccia grafica di acquisizione/gestione degli allarmi generati dai braccialetti elettronici idonea a ridurre, da un lato, il numero di *falsi allarmi* e rendendo evidenti, dall'altro, quegli *alert* predittivi di un reale, concreto pericolo per le vittime di violenza;

- implementare i dispositivi elettronici in dotazione alla vittima di *stalking* di un tasto *SOS*, la cui attivazione genera un *alert* immediatamente visibile alle Sale/Centrali Operative delle Forze di polizia con l'indicazione di massima priorità d'intervento.

Il Ministro
Carlo Nordio

[Testo dell'interrogazione](#)